

03.10.2010

**COOPERATIVE SOCIALI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE E OSPEDALIERA: UTILIZZO DEI CO.CO.CO.**

Il Ministero del Lavoro ha fornito una risposta ad un interpello ([in Banca Dati](#)) circa il corretto utilizzo dei collaboratori coordinati e continuativi da parte di cooperative sociali che svolgono assistenza domiciliare e ospedaliera.

In particolare, si chiede al Ministero se sia legittimo il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dell'assistenza domiciliare ed ospedaliera, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

- la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;
- al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;
- il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;
- al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale.

Nella fattispecie in esame, assume particolare rilievo la circostanza che il collaboratore concordi direttamente con il fruitore ultimo del servizio ogni profilo attinente la tipologia delle prestazioni necessarie, gli orari dell'assistenza, la durata presumibile della stessa, come pure che il collaboratore possa accettare o meno gli incarichi proposti dalla cooperativa. In tale quadro, fermo restando quanto sopra, sembrerebbe dunque potersi propendere per un'effettiva autonomia del rapporto tra collaboratore e cooperativa.

Si deve però anche sottolineare la necessità – pena la presunzione di subordinazione – della predeterminazione, fra le parti, degli specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di esso cui è riconducibile la collaborazione nonché la puntuale descrizione, in sede contrattuale, di esso e degli altri elementi indicati dall'art. 62 D.Lgs. n. 276/2003.

Non va poi tralasciato il profilo dei rapporti intercorrenti tra la cooperativa, quale erogatore del servizio di assistenza ed i singoli soci, rispetto ai quali la cooperativa è tenuta ad esercitare una attività di coordinamento, impartendo anche minime direttive, senza dunque limitarsi a "fornire" gli assistenti; considerata, comunque, la impossibilità di valutazioni su casi determinati, nonché la necessità, ai fini della corretta qualificazione dei rapporti, di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle specifiche modalità di svolgimento e di esecuzione della suddetta attività.